

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

**OGGETTO: affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (PIT).
CIG 636410840F**

CONVENZIONE

Tra l' Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, di seguito Ente Parco, nella persona del Direttore dell' Ente Parco _____, nata a ----- il -----, residente in----- C.F. -----autorizzata alla firma del presente atto in esecuzione della _____,

E

----- nato a ----- il ----- residente in ----- in qualità di -----, C.F. -----, di seguito denominato per brevità Concessionario,

PREMESSO che l'Ente Parco

- con Deliberazione n. 25 del 06.08.2015 ha stabilito la necessità di individuare un unico soggetto referente mediante procedura aperta in grado di "gestire" sinergie economiche e progettuali al fine di fornire un servizio qualificato, unitario e più produttivo della promozione, dell'informazione e della accoglienza turistica presso il Punto Informativo Turistico (PIT) nel Comune di Vicovaro-Fraz. San Cosimato in via Tiburtina Valeria snc, di seguito PIT, per un periodo di 12 mesi dall'affidamento dell'incarico;
- con Determinazione del Direttore f.f. n ° del _____ con la quale si aggiudica a----- ---- il Servizio di affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico (PIT) nel Comune di Vicovaro-Fraz. San Cosimato.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Il presente incarico è relativo all'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico (PIT) dell'Ente Parco.

Art. 2 – Compiti del Concessionario

Il Concessionario deve garantire, attraverso la sua esperienza professionale, il supporto e tutte le informazioni necessarie ad escursionisti, turisti e utenti per vivere e apprezzare al meglio il territorio dell'Ente Parco.

Il Concessionario promuove, pertanto, il turismo nel territorio lucretile attraverso:

- organizzazione di servizi turistici ordinari e complementari;
- servizi informativi di base, servizi correlati ed eventualmente servizi aggiuntivi;
- accoglienza ai turisti;

- consulenze e supporto per attività di escursionismo e visite anche mediante informazioni in merito alla fruizione turistica del Parco (viabilità, sentieristica, condizioni metereologiche etc.);
- iniziative di carattere ricreativo, culturale e di educazione ambientale;
- rilevazione delle presenze dei visitatori;
- verifica del grado di soddisfazione degli utenti per il servizio reso;
- attività di sensibilizzazione e informazione sulle regole di comportamento nel Parco;
- diffusione del materiale informativo e promozionale del Parco;
- organizzazione e gestione di una carta dei servizi turistici;
- organizzazione e gestione di spazi specializzati dedicati alla commercializzazione di gadgets, prodotti editoriali e prodotti agroalimentari autorizzati dal Committente;

Art. 3 – Importo e durata del servizio

L'importo del servizio per un anno, dal _____ al _____ viene stabilito complessivamente in euro _____ (_____) IVA e oneri inclusi.

Nel caso di incarico di durata inferiore all'anno si applica una riduzione giornaliera proporzionale.

Art. 4 – Luogo di svolgimento del servizio

Il servizio verrà svolto presso il Punto Informativo Turistico (PIT) nel Comune di Vicovaro –Fraz. San Cosimato, in via Tiburtina Valeria, snc ed è situato all'interno di una struttura di legno, vetro e muratura composta da n.1 vano, più ripostiglio e servizio igienico per una superficie totale di mq 20.

Lo spazio è stato concesso in Comodato d'uso gratuito all'Ente Parco dalla Comunità Montana dell'Aniene mediante contratto Rep. 161 del 17/03/2015, approvato con deliberazione n. 43 del 24.11.2014, per un periodo di 5 anni a decorrere dal 17/03/2015 e con scadenza il 17/03/2020. I locali sono provvisti di allaccio elettrico con quadro elettrico dedicato, installato all'interno della struttura; di allaccio dell'acqua con pozzetto in prossimità dell'accesso; di impianto di condizionamento con macchina installata a soffitto, la cui utenza è a carico dell'Ente Parco. Le ulteriori utenze sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario potrà usufruire di n.1 servizio igienico presente nella struttura; l'utilizzo di tale servizio igienico è a disposizione di tutti i visitatori del PIT.

L'Ente Parco concederà il Punto Informativo Turistico già munito dei seguenti arredi presenti in loco:

Struttura centrale

Seggiole plastica per bambini	n.3
Tavolino plastica per bambini	n.1
Scaffale a cubo	n.5 (spazi cubo)
Vetrine	n.2
étagère	n.1
Scrivania	n.1
Scaffale legno	n.1
Sedia pc ufficio	n.2
Sgabelli legno	n.4
Faretti soffitto	n.3
Séparé	n.1

Condizionatore a soffitto	n.1
Cestino	n.1
Mensole	n.4
Lavagne da parete	n.2
Ripostiglio	
Scaffale legno	n.1
étagère	n.1
Séparé	n.1
Contenitori plastica grandi trasparenti	n.5

Bagno

Lavandino, wc, scaldabagno, luce soffitto.

L'Ente Parco fornirà inoltre al Concessionario:

- 6 dispositivi GPS Garmin Monterra;
- materiale informativo e promozionale da poter distribuire all'utenza.

Art. 5 – Modalità di svolgimento

Il PIT è aperto al pubblico tutti i sabati, le domeniche, i festivi e i prefestivi dell'anno (ad esclusione del 25 dicembre e del 1° gennaio) dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal 1 aprile al 31 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal 1 novembre al 31 marzo.

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del PIT nei giorni e negli orari sopra detti.

L'Ente Parco potrà richiedere al Concessionario di effettuare il servizio al di fuori degli orari di cui al precedente articolo, in occasione di particolari eventi serali dal medesimo organizzati, ed il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione del servizio richiesto.

L'Ente Parco si riserva altresì il diritto di utilizzare il PIT in occasione di eventi.

Si segnala che la struttura del PIT potrà essere, altresì, utilizzata dal Comune di Vicovaro, come previsto dal contratto sopracitato, con formale richiesta scritta all'Ente Parco e per conoscenza al Concessionario e formale riconsegna all'Ente Parco stesso dell'immobile per attività attinenti alla promozione e alla valorizzazione del territorio.

Art. 6 – Caratteristiche del Personale

Il Concessionario nell'espletare il servizio dovrà impiegare personale qualificato, che abbia ottime conoscenze del territorio del Parco.

Al personale a contatto con il pubblico è richiesta la conoscenza di almeno la lingua inglese.

Il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento indicante il logo del Parco, il nome del Concessionario, nonché il nome di battesimo dell'operatore con a seguire la sola iniziale del cognome.

Il Concessionario si obbliga a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale sostituito.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le attività di gestione a perfetta regola d'arte e nel rispetto della presente Convenzione, del Piano di Gestione presentato in sede di gara e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il Concessionario deve fornire, a propria cura e spese, gli eventuali allestimenti mancanti, se opportuni, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara nelle proposte migliorative.

Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti della presente Convenzione ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione del PIT, è fatto obbligo al Concessionario di:

- dare inizio allo svolgimento dei servizi secondo le tempistiche previste nella presente Convenzione;
- gestire il PIT secondo quanto proposto nel Piano di Gestione presentato in gara con proprietà, decoro e secondo *standard* prestazionali di elevata qualità;
- esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e i prezzi dei gadgets e degli eventuali materiali informativi e a stampa;
- mantenere l'area oggetto di concessione (struttura, relativa area esterna, arredi, strumenti ed attrezzature utilizzati nello svolgimento del servizio) in perfetto stato di pulizia;
- tenere costantemente pulito il servizio igienico presente nel PIT e occuparsi a propria cura e spese della fornitura di tutti i materiali di consumo igienico-sanitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: detersivi, sapone liquido, carta igienica, carta mani, sacchi per la raccolta rifiuti, ecc.);
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all'uso destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- riconsegnare all'Ente Parco, alla scadenza della concessione, la struttura e i luoghi oggetto della stessa, in perfetto stato di manutenzione, salvo il normale degrado d'uso;
- rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- gli operatori avranno la possibilità di effettuare incassi derivanti dalla vendita o dalla cessione di gadgets, materiale didattico, cartografico, testi o qualsiasi altro materiale di proprietà dell'Ente Parco o autoprodotta e dal noleggio dei dispositivi GPS. In tal caso il Concessionario dovrà presentare una rendicontazione trimestrale.

Il Concessionario è tenuto a nominare, al momento dell'avvio delle attività oggetto di affidamento, il nominativo del Responsabile di tutte le attività oggetto della presente concessione.

L'Ente Parco si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni, verifiche e controlli al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Concessionario in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 - Licenze e autorizzazioni

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento.

Art. 9 - Responsabilità e assicurazioni

Il Concessionario garantisce e solleva l'Ente Parco da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti per quanto riguarda le proprie competenze. Il Concessionario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione e in ragione della stessa. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei dipendenti impiegati nel servizio oggetto della presente Convenzione, il Concessionario ha stipulato con primaria compagnia di assicurazioni, polizza di responsabilità civile n° del a copertura di eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività affidate in ragione della presente procedura.

Art. 10 – Modalità di trasferimento delle risorse

La somma complessiva di cui all'art. 3 della presente Convenzione sarà corrisposta:

- a) il 20% entro 30 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione;

- b) il 60% in rate bimestrali posticipate a fronte di presentazione di regolare rendicontazione delle attività svolte;
- c) il restante 20% a saldo alla verifica positiva da parte degli Uffici dell'Ente Parco della realizzazione del servizio e presentazione della relazione finale.

Art. 11 - Penali

Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla presente Convenzione e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara.

Il Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti dall'Ente Parco ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi da concordare secondo la gravità del motivo.

Art. 12– Divieto di cessione

Al Concessionario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, l'attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ferma restando la facoltà dell'Ente Parco di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

L'Ente Parco potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente Convenzione;
- b) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – della presente Convenzione.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente Parco.

In caso di risoluzione della presente Convenzione, l'Ente Parco si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'interruzione del servizio.

Art. 14 - Spese contrattuali ed oneri fiscali

Le eventuali spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, in caso d'uso, saranno integralmente poste a carico del Concessionario.

Art. 15 - Controversie e foro competente

Le Parti convengono che la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del capitolato e della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Tivoli.

In alternativa le Parti , possono stabilire i termini e le modalità per il ricorso all'arbitrato.

_____, li _____

Per l'Ente Parco
Il Direttore

Il Concessionario

